

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STICOTTI, STROILI, BALOCCHI, BALLAMAN, MAGNABOSCO,
MAZZETTO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI**

Modifiche all'ordinamento della professione
di medico chirurgo

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di attivare una serie di opportuni correttivi alla normativa esistente in materia di ordinamento della professione di medico-chirurgo, ritenuta oramai obsoleta ed inadeguata alle esigenze e alle aspettative della professione del medico chirurgo, così come è andata delineandosi in questi ultimi cinquant'anni. Essa mira in primo luogo ad introdurre importanti ed incisive modifiche ed integrazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al relativo regolamento per la esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di operare un adeguamento della normativa esistente alle innovazioni che la realtà dei fatti impone, se vogliamo rimanere al passo delle altre realtà europee.

Si ritiene, infatti, che solo garantendo una effettiva e concreta autogestione della professione medica, è possibile tutelare maggiormente la categoria professionale dei medici chirurghi e allo stesso tempo salvaguardare i diritti dei malati.

La funzione di autogoverno che la presente proposta di legge prevede per gli ordini dei medici chirurghi, si riflette positivamente sull'organizzazione interna della Federazione nazionale. Non c'è dubbio che il coinvolgimento degli ordini provinciali nella gestione della professione del medico-chirurgo, al quale viene attribuita maggiore autonomia e maggiori competenze, è sinonimo di grande democrazia. Infatti, la costituzione di un organo intermedio tra i vertici e la base degli iscritti migliorerebbe certamente i rapporti dell'ordine con la base e garantirebbe una maggiore funzionalità dell'ordine.

L'urgenza di una nuova regolamentazione che distingua le peculiarità e le differenze fra i vari ordini finora tenuti assieme è ormai riconosciuta ed avvertita da più parti. Sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sia le associazioni maggiormente rappresentative degli odontoiatri, sia l'Unione europea stanno spingendo in questo senso. Come si muove in questo senso il nostro Parlamento, che recentemente sta procedendo all'approvazione di una legge che istituisca un ordine specifico per gli odontoiatri.

Queste ed altre ragioni, come quella di garantire una maggiore rappresentatività dell'ordine professionale sul territorio, ci hanno indotto a presentare la seguente proposta di legge.

Entrando nel merito dell'articolato della presente proposta di legge, con l'articolo 1, come già previsto dalla normativa vigente in materia, viene definito l'ambito d'azione, prevedendo per l'esercizio della professione di medico chirurgo la obbligatorietà dell'iscrizione all'apposito albo, la cui tenuta è affidata all'ordine.

Con l'articolo 2 si definisce l'articolazione delle varie strutture sul territorio, istituendo un ordine dei medici chirurghi per ogni provincia, una federazione regionale per ogni regione e la Federazione nazionale degli ordini con sede in Roma.

Con l'articolo 3 si disciplina la composizione degli organi dell'ordine provinciale, costituito dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente.

Con gli articoli 4 e 5 si definiscono, rispettivamente, le attribuzioni e le competenze del consiglio generale, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere dell'ordine.

Con l'articolo 6 si disciplina la convocazione del consiglio direttivo, convocato, di norma, per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Con l'articolo 7 si definiscono le modalità per le elezioni del consiglio direttivo, prevedendo il voto espresso per lista secondo il sistema proporzionale e stabi-

lendo un premio di maggioranza, del 20 per cento dei seggi, alla lista di maggioranza relativa.

Con gli articoli 8, 9 e 10 si definiscono rispettivamente la composizione del seggio elettorale, le modalità di votazione e di scrutinio.

Con l'articolo 11 si disciplina la proclamazione degli eletti.

Con l'articolo 12 si dettano norme per le elezioni interne al consiglio direttivo e il consiglio dei revisori dei conti per l'elezione dei rispettivi presidenti.

Con gli articoli 13 e 14 si definiscono, rispettivamente, gli organi della federazione regionale, costituiti dal consiglio, composto da tutti i presidenti delle regioni e dai rappresentanti nominati dai consigli direttivi degli ordini tra gli iscritti, dalla giunta e dal presidente, e le competenze ad essi attribuite.

Con gli articoli 15 e 17 si definiscono, rispettivamente, gli organi della Federazione nazionale degli ordini che consistono nel consiglio nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei conti e il presidente, e le competenze ad essi attribuite.

Con gli articoli 16 e 18 si dettano norme, rispettivamente, per l'elezione delle cariche interne alla Federazione nazionale e le competenze ad esse attribuite.

Con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, si disciplinano, rispettivamente, le modalità per la sostituzione dei componenti gli organi collegiali in caso di morte o dimissioni, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, i rapporti con l'autorità giudiziaria, gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

Infine, con gli articoli 24 e 25 si stabiliscono le norme transitorie e finali.

Considerando che con la presente proposta di legge trovano concretizzazione le istanze sollevate sia dal mondo accademico sia da quello sanitario sulla necessità ed esigenza di nuove norme in materia di formazione e organizzazione professionale, auspichiamo che la nostra iniziativa possa trovare il consenso delle altre forze politiche presenti in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Iscrizione all'albo professionale).

1. Per l'esercizio della professione di medico chirurgo è obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, la cui tenuta è affidata all'ordine di cui all'articolo 2.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO

ART. 2.

(Articolazione territoriale).

1. Per ogni provincia è costituito l'ordine dei medici chirurghi, ed il relativo albo professionale. Per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, è costituita la federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi, di seguito denominata « federazione regionale ». Gli ordini di Aosta, di Trento e di Bolzano svolgono le funzioni attribuite alle federazioni regionali. È costituita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi, con sede in Roma, di seguito denominata « Federazione nazionale ».

2. Ogni medico chirurgo deve essere iscritto nell'ordine della provincia in cui esercita prevalentemente la professione.

ART. 3.

(Organi dell'ordine provinciale).

1. Sono organi dell'ordine provinciale: l'assemblea degli iscritti al relativo albo professionale, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il presidente.

2. Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo provinciale è composto da undici membri fino a 3.000 iscritti, da quindici membri da 3.001 a 7.000 iscritti, e di ventuno membri sopra i 7.000 iscritti.

3. Il collegio dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo provinciale, è composto da tre membri non facenti parte del consiglio direttivo.

4. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i propri membri, e ad esso spetta nominare il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

ART. 4.

(Competenza dell'assemblea degli iscritti, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale).

1. All'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 3, comma 1, spettano le seguenti competenze:

a) eleggere il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) decidere sui ricorsi avverso la tassa annuale e le altre tasse stabilite dal consiglio direttivo, che possono essere proposti da almeno il 10 per cento degli iscritti;

d) adottare i regolamenti proposti dal consiglio direttivo, che sono soggetti all'approvazione della Federazione nazionale e sono comunicati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13

settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale dipendente dell'ordine sono inviati anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica.

2. L'assemblea degli iscritti si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché per l'assolvimento delle altre attribuzioni stabilite al comma 1.

3. Al consiglio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, spettano le seguenti competenze:

a) eleggere, fra i propri componenti, il presidente;

b) provvedere alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo;

c) provvedere alla tenuta dell'albo ed alla sua pubblicazione annuale;

d) vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza della professione;

e) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organismi;

f) promuovere iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;

g) concorrere, con le autorità locali, alla predisposizione ed all'attuazione di provvedimenti di interesse della professione;

h) esercitare il potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

i) intervenire, ove richiesto, nelle controversie fra medico e medico o fra medico e persone od enti in relazione all'attività professionale per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, o, in caso di non riuscito accordo, dando il parere sulle controversie stesse;

l) valutare, a richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari per l'opera professionale prestata;

m) assumere iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa delle competenze professionali;

n) provvedere all'amministrazione dei beni dell'ordine;

o) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

p) stabilire, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, una tassa annuale. Stabilire, inoltre, le tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri, per la liquidazione degli onorari proporzionalmente alla relativa entità, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché le tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;

q) richiedere al presidente la convocazione dell'assemblea degli iscritti qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apportare alle tariffe minime e massime degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o diminuzioni non superiori al 30 per cento, in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuovere periodiche verifiche della specifica professionalità nei confronti degli iscritti ed effettuare, se di competenza territoriale, l'esame di abilitazione. In sede di prima applicazione della presente legge, tali verifiche sono costituite dall'accertata frequenza ogni cinque anni ad un numero di ore di aggiornamento accreditate ai sensi della lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 14. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Federazione nazionale stabilisce le disposizioni per l'attuazione delle verifiche di cui alla presente lettera;

t) designare i componenti le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957;

u) provvedere alla sospensione cautelare dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali risulti, a seguito di apposito parere espresso da una commissione costituita da tre esperti, la mancanza dell'attitudine psicofisica all'esercizio professionale. I tre esperti sono designati, rispettivamente, dal presidente del tribunale competente per territorio, dal consiglio direttivo, e dall'interessato, dal coniuge o dai parenti fino al quarto grado. Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei familiari, il presidente del tribunale provvede alla designazione anche del terzo esperto. La sospensione può essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione di esperti, per un ulteriore anno.

4. Al collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 3, comma 3, spettano le seguenti competenze:

a) esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) esaminare i documenti amministrativi e contabili.

ART. 5.

(Competenze del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere dell'ordine provinciale).

1. Al presidente dell'ordine provinciale di cui all'articolo 3, comma 4, spettano le seguenti competenze:

a) rappresentare legalmente l'ordine;

b) convocare e presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;

d) presiedere la commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale;

e) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al vice presidente dell'ordine provinciale spettano le seguenti competenze:

a) sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

b) svolgere le funzioni a lui delegate dal presidente.

3. Al segretario dell'ordine provinciale spettano le seguenti competenze:

a) curare l'archivio, i verbali delle assemblee, i registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

b) autenticare le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare a cura dell'ordine.

4. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più giovane di età che non ricopra altre cariche.

5. Al tesoriere dell'ordine provinciale spettano le competenze di cui all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più anziano di età che non ricopra altre cariche.

ART. 6.

(Convocazione del consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo, convocato di norma per iniziativa del presidente dell'ordine provinciale, è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Il presidente del consiglio direttivo decade dalla carica qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di arresto o sentenza di condanna a pena detentiva.

ART. 7.

*(Elezione del consiglio direttivo
e del collegio dei revisori dei conti
dell'ordine provinciale).*

1. Ai fini di cui al presente articolo, titolari del diritto elettorale attivo e passivo sono gli iscritti all'ordine provinciale.

2. Le elezioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, in un periodo compreso tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione agli elettori della data delle elezioni di cui al comma 2 è effettuata tra i sessanta ed i quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita, mediante avviso da pubblicare nel bollettino dell'ordine, ove esistente, nel periodico ufficiale della Federazione nazionale e, su almeno tre quotidiani tra i più diffusi della provincia. La pubblicazione sui quotidiani deve essere ripetuta altre due volte nelle settimane precedenti le elezioni. La comunicazione della data delle elezioni può essere effettuata, in alternativa, mediante lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede delle votazioni.

4. I candidati sono raggruppati in liste presentate da un numero di iscritti all'albo provinciale, diversi dai candidati, che deve essere almeno il doppio del numero dei consiglieri da eleggere. Ogni candidato può far parte solo in una lista.

5. La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve essere apposta su moduli predisposti dall'ordine provinciale recanti nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di iscrizione all'albo dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal segretario dell'ordine. Ciascun presentatore può sottoscrivere una sola lista. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello degli eleggibili, né inferiore ad un terzo.

6. Le liste dei candidati sono presentate almeno venti giorni prima della data di inizio delle elezioni. Sulla regolarità delle liste decide il consiglio direttivo entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Le liste vengono numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione ed affisse nella sede dell'ordine provinciale almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

7. Le elezioni si svolgono, di norma, presso la sede dell'ordine provinciale o nelle sedi delle unità sanitarie locali, ed in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo.

8. Il voto è espresso per la lista, con l'eventuale indicazione delle preferenze, che non possono, comunque, essere superiori al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

9. Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale al numero dei voti ricevuti. Il 20 per cento dei seggi è attribuito alla lista di maggioranza relativa quale premio di maggioranza.

ART. 8.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Ai fini delle elezioni di cui all'articolo 7, il seggio elettorale è costituito da un presidente, da due scrutatori e da un segretario.

2. Svolge le funzioni di presidente del seggio, il presidente del consiglio direttivo in carica o un suo delegato.

3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina, tra gli iscritti all'albo, gli scrutatori ed il segretario, e provvede alle eventuali sostituzioni.

4. I candidati, non possono essere nominati componenti del seggio elettorale in qualità di scrutatori o di segretario.

ART. 9.

(Votazioni).

1. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli predisposte dall'ordine

provinciale recanti, in appositi spazi, l'indicazione delle liste individuate con il numero progressivo, nonché tante righe quante sono le preferenze che possono essere espresse. Sulle schede sono apposti il timbro dell'ordine e la firma di uno degli scrutatori.

2. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto la scheda pieghevole viene consegnata all'elettore dal presidente del seggio elettorale, previa identificazione all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente, è consegnata all'elettore una matita copiativa che deve essere restituita al presidente con la scheda. Si applica l'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni, ad eccezione del primo comma.

3. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul numero della lista. Per l'espressione delle preferenze, che sono valide solo se relative ai candidati della lista votata, è necessario indicare il nome e cognome dei candidati. Sono valide le preferenze espresse indicando solo il cognome qualora non vi siano più candidati con il medesimo cognome.

4. Se l'elettore non ha contrassegnato alcuna lista ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale essi appartengono.

5. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito ai sensi dell'articolo 7, comma 8, sono considerate nulle.

ART. 10.

(Scrutinio).

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.

2. Il seggio elettorale provvede all'accantonamento del numero di seggi spettanti come premio di maggioranza.

3. Il seggio elettorale procede allo spoglio dei voti espressi per le liste e delle preferenze indicate per ciascun candidato, annotando i risultati nel verbale. Successivamente determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato ai sensi del comma 4.

4. La cifra elettorale di una lista è costituita dal numero di voti riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

5. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ...sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti, ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti, ai sensi del comma 5.

7. Stabilito il numero di consiglieri assegnati a ciascuna lista e attribuito il premio di maggioranza alla lista di maggioranza relativa, i componenti del seggio elettorale formano la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

ART. 11.

(Proclamazione e comunicazioni).

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 10, il presidente del seggio elettorale proclama eletti fino alla concorrenza dei seggi, cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate, e, a parità di cifra, il più anziano ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del regola-

mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

2. Le schede valide e quelle nulle o contestate, sono raccolte in distinti plichi sigillati sui quali sono apposte le firme dei componenti il seggio elettorale. Tali plichi sono conservati per almeno sei mesi.

3. Il presidente del seggio elettorale comunica, con lettera raccomandata, i risultati delle elezioni agli eletti, nonché ai Ministeri della sanità e di grazia e giustizia, alla Federazione nazionale ed al prefetto competente per territorio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 12.

(Elezioni alle cariche dell'ordine).

1. Il consiglio direttivo, nella prima riunione, che deve essere convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente.

2. Le cariche di presidente, vice presidente, segretario e tesoriere dell'ordine provinciale sono incompatibili con quelle di Ministro della Repubblica, parlamentare europeo o nazionale, presidente della giunta regionale, assessore regionale, sindaco, assessore comunale, segretario nazionale o a livello locale di un partito politico, presidente o segretario di un sindacato medico in relazione alla titolarità della legale rappresentanza.

3. Il presidente comunica, con lettera raccomandata, i risultati delle elezioni ai Ministeri della sanità e di grazia e giustizia, alla Federazione nazionale, alle federazioni regionali degli Ordini, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, (ENPAM), al prefetto ed agli uffici giudiziari della provincia.

4. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, convocata dal revisore più votato, elegge il proprio presidente, con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 13.

(Organi della federazione regionale).

1. Sono organi della federazione regionale: il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio, rinnovato ogni quattro anni tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio, è composto:

a) da tutti i presidenti degli ordini provinciali della regione;

b) da un rappresentante nominato dai consigli direttivi degli ordini provinciali per ogni 3.000 iscritti o frazione superiore a 1.000. Per le regioni Basilicata, Molise ed Umbria, il numero dei rappresentanti è raddoppiato.

3. Il consiglio, nella prima riunione, convocata dal presidente del capoluogo di regione, elegge, tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, che costituiscono la giunta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante per ogni ordine provinciale, eletto fra i componenti del collegio dei revisori dei conti provinciale.

5. Il presidente effettua le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 3.

ART. 14.

(Competenze degli organi della federazione regionale).

1. Al consiglio della federazione regionale di cui all'articolo 13, spettano le seguenti competenze:

a) eleggere la giunta;

b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) stabilire, su proposta della giunta, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al

numero degli iscritti per le spese di funzionamento della federazione regionale;

d) svolgere le funzioni attribuite alle federazioni regionali dalle leggi, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

e) designare i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

f) provvedere all'accreditamento delle strutture che attuano la formazione e dei corsi di aggiornamento e formazione permanente, che deve obbligatoriamente essere richiesto per i corsi attuati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, avendo particolare riguardo per i corsi dedicati a professionalità non ricomprese in specializzazioni universitarie, nel qual caso la procedura dell'accreditamento si estende anche all'università. Ai fini del curriculum professionale degli iscritti e della valutazione concorsuale può essere attribuito valore solo ai corsi accreditati, ai sensi della presente lettera;

g) gestire, di intesa con gli organismi del Servizio sanitario nazionale, le commissioni professionali e di verifica dei requisiti di qualità (VRQ), quale sistema di governo e procedura formativa del personale sanitario.

2. La giunta della federazione regionale, di cui all'articolo 13, propone all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

3. Al presidente della federazione regionale spettano le seguenti competenze:

a) rappresentare la federazione;

b) convocare e presiedere la giunta e il consiglio;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;

d) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

4. Per il vice presidente, il segretario e il tesoriere della federazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi sostituito al consiglio direttivo, il consiglio della federazione regionale.

ART. 15.

(Organi della Federazione nazionale).

1. Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei conti ed il presidente.

2. Il consiglio nazionale, composto dai presidenti degli ordini provinciali e dai presidenti delle federazioni regionali, ogni quattro anni, in un periodo compreso fra il mese di marzo ed il mese di aprile, elegge il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri. Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi provinciali.

3. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette dal presidente nelle date indicate dal comitato centrale, ai sensi del presente comma. La comunicazione della data delle elezioni ai presidenti degli ordini provinciali è effettuata con lettera raccomandata almeno venti giorni prima. Nella comunicazione sono indicati i giorni, che devono essere due, di cui uno festivo, gli orari e la sede della votazione.

4. Ciascun presidente di cui al comma 2 dispone di un voto fino a 999 iscritti e, dal millesimo iscritto, di un voto ogni 1.500 iscritti fino ad un massimo di tre voti. Ciascun presidente, nelle votazioni del consiglio nazionale, dispone del medesimo numero di voti attribuitogli in sede elettorale.

5. Il seggio elettorale è costituito dal presidente, da due scrutatori e da un segretario.

6. Svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale il presidente della federazione regionale in carica o un suo delegato.

7. Il comitato centrale, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina tra i presidenti degli ordini provinciali, gli scrutatori ed il segretario di cui al comma 5, e provvede alle eventuali sostituzioni.

8. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10.

ART. 16.

(Elezioni alle cariche federative nazionali).

1. Il comitato centrale di cui all'articolo 15, nella prima riunione convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, elegge, tra i propri componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

2. Il presidente del comitato centrale comunica, con lettera raccomandata, i risultati delle elezioni ai Ministeri della sanità e di grazia e giustizia, all'ENPAM, al prefetto ed agli uffici giudiziari di Roma, nonché agli ordini provinciali.

3. Il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 15, nella prima riunione convocata dal revisore che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi del medesimo articolo 15, elegge il proprio presidente.

ART. 17.

(Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della Federazione Nazionale).

1. Al consiglio nazionale della Federazione nazionale spettano le seguenti competenze:

a) eleggere il comitato centrale e il collegio dei revisori dei conti;

b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) stabilire il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della Federazione;

d) approvare, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia;

e) adottare i regolamenti proposti dal comitato centrale. Tali regolamenti sono inviati al Ministero della sanità ai sensi

dell'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale dipendente della Federazione nazionale sono inviati anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica;

f) approvare le tariffe minima e massima degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal comitato centrale. Le tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità. Tali tariffe sono inderogabili per le persone fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione delle prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in deroga è nullo. Le relative violazioni comportano la sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio professionale per le persone fisiche, comminata dall'ordine provinciale competente e la sospensione per lo stesso periodo dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche, disposta, previo accertamento o verifica dell'avvenuta violazione, dall'autorità che l'ha rilasciata;

g) esprimere, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sulla programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e nelle scuole di specializzazione, nonché sui contenuti didattici delle scuole di specializzazione.

2. Al comitato centrale della Federazione nazionale spettano le seguenti competenze:

a) eleggere, fra i propri componenti, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere;

b) vigilare, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione, in ambito nazionale;

c) coordinare e promuovere l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso cultu-

rale degli iscritti agli albi provinciali, ad emanare direttive per la verifica professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f);

e) designare i rappresentanti della Federazione nazionale presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) concorrere con autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

g) emanare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i);

h) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali. Contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

i) proporre al consiglio nazionale le tariffe minima e massima degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche;

l) assumere iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

m) provvedere all'amministrazione dei beni della Federazione nazionale;

n) proporre all'approvazione del consiglio nazionale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

o) proporre al consiglio nazionale il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione nazionale;

p) proporre all'approvazione del consiglio nazionale il codice di deontologia.

3. Al collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale spettano le seguenti competenze:

a) esaminare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) esaminare i documenti amministrativi e contabili.

ART. 18.

(Competenze del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere della Federazione nazionale).

1. Al presidente della Federazione nazionale spettano le seguenti competenze:

a) rappresentare la Federazione;

b) convocare e presiedere il consiglio nazionale ed il comitato centrale;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;

d) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per il vice presidente ed il tesoriere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi sostituito al consiglio direttivo il comitato centrale.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 19.

(Sostituzioni).

1. In caso di morte o dimissioni di uno dei componenti gli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della Federazione nazionale subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessa-

zione di un numero di componenti superiore alla metà si procede ad elezioni suppletive.

ART. 20.

(Procedimenti disciplinari).

1. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione adottati nei confronti dei medici chirurghi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sono validi anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente e la relativa durata è computata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati in tale ambito. A tali fini il legale rappresentante della struttura in cui il medico opera, informa l'ordine provinciale competente, dell'avvio dei procedimenti disciplinari ed il presidente dell'ordine comunica a questi le eventuali sanzioni comminate.

ART. 21.

(Sanzioni disciplinari).

1. La durata della sospensione dall'esercizio della professione prevista dal numero 3 dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è da un mese a tre anni.

ART. 22.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria).

1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti dei medici chirurghi iscritti all'albo, nonché le misure restrittive della libertà o incidenti sulle capacità civili ed i provvedimenti di interdizione e inabilitazione.

ART. 23.

(Esame di abilitazione).

1. La Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo di cui alla lettera C) del primo comma del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, è composta dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per territorio o da un suo delegato, che la presiede, da un professore ordinario designato dal Ministro della sanità e scelto da una terna di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, da sette membri designati dall'ordine provinciale tra i liberi professionisti ed i medici dipendenti di secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, esperti nella materia oggetto delle prove di esame.

2. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo le prove di esame si svolgono presso le strutture del Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle disposizioni stabilite con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l'articolo 24 del citato regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, come sostituito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1981.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

(Costituzione degli organi).

1. Le disposizioni relative alla costituzione degli organi previsti dalla presente

legge si applicano a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima; a tale fine gli organi eventualmente in scadenza entro il termine citato sono prorogati per un anno.

ART. 25.

(Norme finali).

1. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, al relativo regolamento per la esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, ed alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni.

